

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO

EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.  
231  
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLE PERSONE GIURIDICHE”

Parte Speciale

Approvato Consiglio di Amministrazione in data:  
09 / 05 / 2023

*(Estratto sito internet)*

...OMISSIS

1.	Descrizione del quadro Normativo .....	4
1.1	Introduzione.....	4
1.2	Reati e comportamenti a rischio .....	5
	Reati contro la Pubblica Amministrazione .....	5
	Reati di falso nummario.....	12
	Reati societari.....	13
	Abusi di mercato.....	16
	Delitti informatici e di illecito trattamento dei dati.....	18
	Delitti di criminalità organizzata art. 24 - ter d.lgs. 231/01 .....	20
	Reati contro la personalità individuale.....	21
	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine .....	23
	Omicidio colposo lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.....	23
	Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio .....	24
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore .....	25
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere.....	28
	Reati ambientali .....	28
	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.) .....	30
	Reati transnazionali.....	31
	Razzismo e xenofobia .....	32
	Frode in competizioni sportive.....	32
	Reati tributari .....	35
	Contrabbando .....	38
	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	39
	Delitti contro il patrimonio culturale.....	40
2.	Analisi del Rischio .....	45
2.1	Analisi dei rischi e fattispecie di reato.....	45

## 1. Descrizione del quadro Normativo

### 1.1 Introduzione

Con il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della *“responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”*.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le persone giuridiche possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse:

- da esponenti dei vertici aziendali (ossia da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”) definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali” (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001)
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, (art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità (che risulta sostanzialmente equiparabile alla responsabilità penale) mira a coinvolgere nella punizione degli illeciti penali individuati dal d.lgs. 231/2001 il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, che, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratore/o dipendenti.

La responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001 si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

Il d.lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.231/2001.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001.

## 1.2 Reati e comportamenti a rischio

Di seguito forniamo l'elenco dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 e i principali comportamenti a rischio valevoli per una Banca di Credito Cooperativo divisi per singole categorie.

L'analisi dei processi aziendali Emilbanca, svolta secondo la metodologia descritta nella Parte generale, ha consentito di entrare nei singoli comportamenti divisi area per area ed individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Tale analisi puntuale dei singoli comportamenti e del rischio ad esso associato (elenco esaustivo) è contenuta nel documento di "Valutazione dei rischi" che contiene anche i protocolli operativi specifici finalizzati al contenimento del rischio residuo. Vista la complessità del documento esso è fornito in allegato (allegato II) al presente Modello ed è comunque parte integrante dello stesso.

Le tipologie di reati che il decreto 231/2001 disciplina, le principali modalità di commissione e i comportamenti a rischio individuati possono essere così descritti:

---

### Reati contro la Pubblica Amministrazione

#### Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche.

(Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni).

#### Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

(Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni

dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito).

Art. 317 c.p. Concussione.

(Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.).

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

(Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni).

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.

(Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (1) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni).

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

(Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000).

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

(Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319).

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri.

(Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;  
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;  
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi).

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

(La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto).

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

(La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee).

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

(Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età).

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.

(Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi in cui chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio).

Art. 2 Legge 898/1986 Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

(1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1).

Art. 314, comma 1 c.p. Peculato

(Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi).

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

(Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000).

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

(Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità).

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

(Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter del Codice Penale e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita).

I Principali comportamenti a rischio individuati per i reati contro la Pubblica Amministrazione elencati sono:

- Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante gare ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)
- Redazione e produzione di documenti alla PA attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare a gare, ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.
- Gestione di verifiche ed ispezioni effettuate da soggetti pubblici
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale
- Gestione rapporti con le Autorità di Vigilanza
- Operazioni svolte in esecuzione di una concessione amministrativa, regolate da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi
- Operazioni di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico
- Operazioni svolte in campo monetario, fiscale, finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banca agente o delegata
- Gestione crediti di scopo legale e crediti speciali o agevolati
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e certificati strumentali all'esercizio delle attività aziendali
- Gestione del contenzioso civile, penale o amministrativo e recupero crediti
- Acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (di emanazione nazionale o europea) a favore di clientela della Banca
- Gestione ordinaria attività di sportello
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (di emanazione nazionale o europea) a favore di clientela della Banca
- Gestione dei fondi pubblici anche nello svolgimento di attività in regime di concessione (es. riscossione tributi)
- Gestione omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni
- Installazione, manutenzione, aggiornamento o utilizzo di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici
- Alterazione registri informatici della PA per far risultare condizioni necessarie per partecipare a gare o modificare dati fiscali/previdenziali

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche/ integrazioni)
- Assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata. Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali in generale (con riferimento a tutti i dipendenti)
- Rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza)
- Gestione dei servizi di tesoreria degli Enti Pubblici
- Gestione rapporti con Autorità giudiziarie
- Applicazione di condizioni agevolate ai prodotti di impiego e di raccolta
- Gestione dei servizi di incasso e pagamento rivolti alla clientela (pagamento pensioni, gestione deleghe, conti correnti dedicati,...)
- Selezione e gestione rapporti con fornitori per acquisti di beni e servizi

---

### **Reati di falso nummario.**

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

(La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore).

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.

(Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore).

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

(È la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede). Art.

459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

(Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457, hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati).

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

(Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto).

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

(La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

(Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo falsi).

Profili di rischio connessi all'attività bancaria possono presentarsi in relazione alla ipotesi di messa in circolazione di valori contraffatti o alterati, attraverso la diffusione fra il pubblico di valori falsi.

Operazioni con clientela non sufficientemente conosciuta, o comunque aventi ad oggetto importi in contanti di rilevante entità.

È un rischio tipico dei soggetti deputati alle attività di sportello.

---

### **Reati societari**

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

(Questo reato si realizza mediante l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare il socio o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge).

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.

(Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto).

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

(La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione).

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

(La condotta di reato si sostanzia nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale).

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

(Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite).

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

(Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge)

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

(Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionino danno ai creditori stessi).

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

(Il reato punisce la violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza ex art. 2391 c. 1 c.c. degli amministratori. Il reato sussiste però solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi).

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

(Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società).

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

(È un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori, ripartendo i beni sociali tra i soci, prima della soddisfazione dei creditori stessi).

Art. 2635 c.c. comma 3, Corruzione tra privati

(La configurabilità del delitto de quo viene comunemente ipotizzata nel caso in cui il soggetto attivo, o i soggetti attivi in seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Ad es. nell'ambito della medesima società, l'amministratore, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema).

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

(L'influenza de quo è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto).

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

(La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari).

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

*(Con tale fattispecie sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima).*

Art. 173 bis D.lgs. 58/1998 Falso in prospetto.

*(La norma punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari).*

I Principali comportamenti a rischio individuati per i reati societari elencati sono:

- Predisposizione del bilancio di esercizio e trasmissione da parte delle singole aree aziendali dei relativi dati contabili ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio
- Predisposizione di prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento, e/o ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto, di vendita o di scambio o altri prospetti assimilabili (OPA, OPV, OPS)
- Gestione dei rapporti con la società di revisione
- Gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo
- Svolgimento di attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari
- Gestione delle attività strumentali alla convocazione, gestione e delibera in assemblea, anche attraverso il ricorso del Rappresentante designato
- Predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea
- Predisposizione di notizie relative all'andamento di strumenti finanziari e rapporti con l'esterno (agenzie giornalistiche, radio, televisione, internet, stampa e pubblico in genere)

- Gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza del settore bancario e delle comunicazioni ed informazioni ad esse dirette
- Comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.
- Liquidazione di società.

---

### Abusi di mercato

#### Art. 184 D.lgs. 58/1998 Reato di Abuso di informazioni privilegiate.

*(1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

*a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

*b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;*

*c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*

*3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.*

*4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010)*

*Art. 185 D.lgs. 58/1998 Reato di Manipolazione del mercato.*

*(1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.*

*2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.)*

Sebbene l'attività ordinaria di Emilbanca riduca l'esposizione al rischio per questa tipologia di reati, in quanto la quantità di titoli trattati, impedisca che l'ente riesca in forma subdola ad agire indebitamente sul mercato, ciò non toglie che forma potenziale esistano comportamenti a rischio così individuati:

- Acquisto, vendita e qualsiasi altra operazione avente ad oggetto strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, utilizzando informazioni privilegiate (insider trading, art. 184 TUF, disposte dalla clientela ovvero dal gestore del portafoglio di proprietà della Banca)
- Comunicazione di tali informazioni ad altri, al di fuori dell'attività lavorativa
- Gestione delle informazioni privilegiate raccomandazione o induzione di altri, sulla base delle informazioni privilegiate, ad effettuare operazioni sospette
- Emissione di comunicati tramite media (ad es.: stampa, sito internet ecc.)
- Informativa al mercato e rapporti con analisti e società di rating
- Operazioni su strumenti finanziari

---

## Delitti informatici e di illecito trattamento dei dati.

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

(Falsificazioni in documenti informatici).

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

(Introduzione o permanenza abusiva in sistemi informatici o telematici protetti, ossia "intrusione" da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione della società in un sistema informatico violandone le misure di sicurezza e l'autorizzazione concessagli per l'accesso, a prescindere dalla tipologia di dati ivi esistenti, es. hacker).

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

(Procacciamento, riproduzione, installazione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, es. cards).

Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

(Diffusione, comunicazione o consegna di programmi o dispositivi volta a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque ad alterare il loro funzionamento, es. introduzione virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche).

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

(Intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni, e rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte).

Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

(Installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione di comunicazioni telematiche o informatiche).

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

(Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

(Commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.  
(Condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici).

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

(Condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.

(È una nuova fattispecie di frode informatica, commessa da colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

Art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n. 133. Delitto di ostacolo alla vigilanza per la sicurezza nazionale cibernetica.

(Il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, recante "disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica", ha disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) la modifica dell'art. 24-bis, comma 3 ed ora l'ente è chiamato a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all'articolo 1 comma 11 del Decreto-legge 105 del 2019. Con tale Decreto-legge, il legislatore ha istituito il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, "al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale" (art. 1 D.L. 105/2019)).

Potenziati condotte a rischio per la società in relazione ai reati informatici introdotti dalla L.48/2008 sono dettagliate nel DPS (Documento programmatico per la sicurezza) che costituisce parte integrante del modello, tali comportamenti in forma generale sono comunque così riassumibili:

- Falsificazioni in documenti informatici;
- Introduzione o permanenza abusiva in sistemi informatici o telematici protetti, ossia "intrusione" da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione della società in un sistema informatico violandone le misure di sicurezza e l'autorizzazione concessagli per l'accesso, a prescindere dalla tipologia di dati ivi esistenti (es. hacker);

- Procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico (es. cards);
- Diffusione, comunicazione o consegna di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque ad alterare il loro funzionamento (es. introduzione virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche)
- Intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni, e rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte;
- Installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione di comunicazioni telematiche o informatiche);
- Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- Commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici;
- Condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

---

### **Delitti di criminalità organizzata art. 24 - ter d.lgs. 231/01**

#### Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

*(Il reato associativo si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.)*

#### Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso

*(Il reato di associazione mafiosa, che richiede il concorso necessario di tre o più persone, si caratterizza non per le finalità dell'attività associativa, ma per il modo di operare. Elemento caratterizzante l'associazione di tipo mafioso è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma condiviso dagli associati. Metodo consistente da parte dell'associazione nell'utilizzazione verso i terzi estranei della forza di intimidazione nascente dal vincolo associativo e nell'approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà determinata per effetto dell'intimidazione.)*

#### Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

*(Il reato consiste nell'ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in cambio della erogazione di denaro.)*

#### Art. 74 D.P.R. 309/90 Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

*(Il reato in questione si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, il quale ultimo prevede una pluralità di condotte tutte poste sullo stesso piano e relative alla illecita gestione di sostanze stupefacenti o psicotrope.)*

Art. 291 quater del T.U. del Presidente della Repubblica del 23.1.73 n. 43  
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

*(Il reato in questione si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri previsti dall'articolo 291 bis stessa legge.)*

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

*(Il delitto consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.)*

Art. 407 comma 2 lett. a n. 5 c.p. Reati in materia di armi

*(I delitti in questione consistono nella illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.)*

Le operazioni/aree più sensibili in relazione a questa categoria di reati sono:

- Autorizzazione ed esecuzione di investimenti;
- Gestione delle transazioni finanziarie;
- Gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- Gestione processo di selezione/assunzione del personale
- Reperimento di fondi pubblici
- Rapporti con i Soci;
- Gestione del processo acquisti e delle consulenze;
- Gestione dei contenziosi e accordi transattivi;
- più tutti i processi mappati nell'area 'Reati contro la P.A.

---

### **Reati contro la personalità individuale.**

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

*(Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa).*

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.

*(Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni).*

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.

*(Rientrano in tale reato: lo sfruttamento di minori a fini pornografici; il commercio, la distribuzione, la divulgazione, la pubblicizzazione, la cessione di materiale pedopornografico con qualsiasi mezzo, anche a titolo gratuito).*

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

*(E' la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico).*

Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.

*(Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione abbiano ad oggetto immagini virtuali).*

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

*(Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile).*

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

*(Tratta di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.).*

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

*(Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.).*

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

*Segnalando nel caso specifico che il rischio di tali condotte penali è circoscritto ad eventuali condotte plurisoggettive di agevolazione, istigazione o finanziamento, va richiamata l'attenzione non soltanto sul processo di gestione delle risorse finanziarie, ma anche su quello di gestione delle risorse umane, dato che taluni delitti contro la personalità individuale, possono potenzialmente costituire un veicolo per il procacciamento illegale di manodopera soprattutto straniera e divenire, pertanto, un serbatoio al quale attingere per il reclutamento del personale. Sotto il profilo della pornografia virtuale, particolare attenzione va rivolta ai soggetti abilitati all'utilizzo di strumenti informatici.*

*Da non trascurare le eventuali partnership commerciali con società che si occupano di comunicazione telematica.*

*Dal punto di vista dell'operatività bancaria, i reati in questione potrebbero realizzarsi nei casi in cui il bancario (apicale o dipendente) agisca in concorso con soggetti terzi: es. finanziamento a soggetti che compiano tratta di persone o attività pedopornografica o ricorso a maestranze non contrattualmente in regola).*

Art. 603-bis c.c. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

*(È la condotta di chi:*

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno).*

---

### **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'Art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

*(La condotta può realizzarsi in una molteplicità di modi, ad esempio tramite il finanziamento, anche indiretto, di organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali).*

In merito ai reati richiamati nella presente area e ai conseguenti comportamenti a rischio, trattasi di fattispecie la cui realizzazione diretta sembra possa escludersi, tenuto conto della realtà aziendale. Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi ovvero in specifici settori aziendali possano annidarsi rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del concorso di persone nel reato. Pertanto, anche per tali reati non può trascurarsi la realizzazione plurisoggettiva eventuale, attraverso condotte di agevolazione, istigazione, finanziamento ecc. Particolarmente delicate sotto questo profilo le attività di concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo ad associazioni politiche, culturali, religiose, ricreative, e procacciamento della forza lavoro.

La Banca, inoltre, per il tramite di propri operatori, nella fisiologica attività di raccolta e di erogazione del credito, si potrebbe trovare ad instaurare rapporti con clienti che perseguono, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, così da agevolarli mettendo a loro disposizione risorse finanziarie o comunque incrementandone le disponibilità economiche, che risultino poi strumentali nel perseguimento dei loro criminosi obiettivi.

Particolarmente a rischio risultano essere:

- Operazioni con clienti sconosciuti;
- Operazioni con Paesi non cooperativi o con soggetti segnalati dal GAFI;
- Operazioni frequenti verso soggetti non familiari o con evidenti anomalie.

---

### **Omicidio colposo lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.**

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

*(La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).*

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

*(L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso-).*

Diviene comportamento a rischio qualsiasi inosservanza volontaria di norma precauzionali volte a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, espone l'ente a responsabilità ex art. 589, 590 c.p., qualora tale inosservanza derivino lesioni gravi o gravissime, o addirittura la morte di un individuo.

I soggetti attivi del reato sono tutti coloro che in qualunque modo sono tenuti all'adempimento, applicazione, rispetto delle citate norme (datore di lavoro, dirigenti, preposti, destinatari di deleghe inerenti la funzione di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lavoratori stessi), anche con riferimento al tempestivo aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (considerando anche la rilevanza del rischio biologico ex Covid-19), adottando gli adeguati DPI e le disposizioni normative disposte dalle Autorità di riferimento.

---

### **Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**

Art. 648 c.p. Ricettazione.

*(Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare).*

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.

*(Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro. Beni o altre utilità provenienti da un delitto, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori).*

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

*(È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altrautilità provenienti da delitto).*

Art. 648-ter 1 Autoriciclaggio

*(Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa).*

I reati in questione, aggiunti dal D.Lgs 231/2007, possono concretizzarsi nelle seguenti condotte:

- Acquisto, ricezione, occultamento beni di provenienza illecita, o intermediazione in tali attività (ricettazione);
- Sostituzione, trasferimento o compimento di altre operazioni su beni di provenienza illecita (riciclaggio);
- Impiego in attività economico-finanziarie di denaro o beni di provenienza illecita.

Le attività societarie particolarmente a rischio sotto tali aspetti sono le seguenti:

- Contratti di acquisto/vendita,
- Transazioni finanziarie,
- Investimenti,
- Sponsorizzazioni,
  
- Finanziamenti di qualsiasi tipo.

Mentre per il reato di autoriciclaggio, le attività a rischio sono:

- Contestazione di reati di usura;
- Vendita di prodotti ingannevoli alla clientela con applicazione di rilevanti commissioni a favore della Banca;
- Contestazioni di reati di natura tributaria.

---

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

*Mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche...un'opera d'ingegno protetta o parte di essa (Art. 171 comma 1, lett. a-bis) e comma 3 L. 633/1941)*

*(In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero: (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.)*

*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa..." (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio art. 171 bis L.A.)*

*(La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati, vengono tutelati sia il software in generale, sia le banche dati. Nel primo comma, infatti, viene punita la duplicazione abusiva, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore che siano poste in essere al fine di trarne profitto. Nel secondo comma sono tutelate le banche dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.)*

*L'art. 171-ter, (nel suo lunghissimo elenco di fattispecie criminose, punisce chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; chi, pur non avendo concorso nella duplicazione abusiva, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fine di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive; sia la vendita o il noleggio di videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla S.I.A.E.)*

*art 171-ter La norma persegue lo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimità della circolazione dei supporti audiovisivi ed è finalizzato ad agevolare la repressione della pirateria fono-videografica rendendo gli illeciti immediatamente percettibili già attraverso la semplice rilevazione della mancanza del prescritto contrassegno S.I.A.E.*

*Con le disposizioni contenute nell'articolo 171-septies vengono tutelate le funzioni di controllo esercitate dalla S.I.A.E. (Nel primo comma, infatti, è prevista la pena di cui all'articolo 171-ter per i produttori e gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E. che non comunicano alla S.I.A.E. stessa entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi. Il secondo comma invece, punisce la falsa comunicazione alla S.I.A.E.)*

*art 171-octies, infine, sono punite la vendita, l'installazione o l'utilizzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.*

Alla luce delle novità normative illustrate e tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, le attività aziendali di seguito indicate possono essere considerate sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 24-bis nel D. lgs. n. 231/2001.

- Gestione dei sistemi informativi e delle reti aziendali (cfr. reati informatici) per il mancato pagamento delle licenze previste;
- Gestione di materiale promo-pubblicitario con immagini di terzi.

---

## **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

*L'articolo in questione è stato introdotto nel decreto dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.*

Le attività societarie particolarmente a rischio sotto tali aspetti sono quelle relative a:

- Gestione dei contenziosi e accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti, consulenti coinvolti in procedimenti giudiziari, di carattere penale.

---

## **Reati ambientali**

art. 727 bis c.p., comma 1 lett. a) Uccisione, distruzioni, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette  
*(Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".)*

art. 733 bis c.p., comma 1 lett. b) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto

*(Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE")*

Reati commessi per violazione delle norme contenute nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) di cui:

*Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D.Lgs. 152/06)*

*(Per quanto concerne gli scarichi industriali viene sanzionato l'esubero dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.)*

*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06)*

*realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/06), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5*

*D.Lgs. 152/06.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 152/06.)*

*(Per la gestione di rifiuti non autorizzata viene sanzionato chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti "non pericolosi" o di rifiuti "pericolosi" in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.)*

*Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/06)*

*(Per la bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.)*

*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06)*

*(Per la suddetta violazione è punito chiunque, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto degli stessi.)*

*Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti (artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/06)*

*(Ovvero ci si riferisce all'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, in cui vengono ceduti, ricevuti, trasportati, esportati, importati, o comunque gestiti abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.)*

*Reati di falso relativi al Sistema Informativo di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 152/06)*

*(In riferimento a chi altera fraudolentemente uno qualsiasi dei dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico di controllo SISTRI o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento.)*

*Violazioni in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/06)*

*(In riferimento a chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione o continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, sospesa o revocata o chi nell'esercizio dello stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti nell'autorizzazione o negli stessi allegati al D.Lgs. 152/06.)*

*Art. 3 comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:*

*-Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono*

*Legge 7 febbraio 1992 n. 150-Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ... nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e incolumità pubblica.*

*D.Lgs. 202/07 "Inquinamento da parte di navi" artt. 8 (Inquinamento*

### *Doloso) e art.9 (Inquinamento Colposo)*

Data l'attività della banca il rischio di commettere un reato ambientale è, per ovvie ragioni, piuttosto residuale.

Tra i reati elencati, gli unici per cui si ritiene possa sussistere un rischio, seppur minimo come evidenziato, sono quelli relativi a: Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D.Lgs. 152/06); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06) realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/06), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/06.); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/06); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 D.Lgs. 152/06); Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti (artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/06); Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 152/06).

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, le attività aziendali che possono essere considerate sensibili in relazione ai reati ambientali sono quelle relative alla:

- Gestione delle infrastrutture
- Selezione del fornitore per lo smaltimento dei rifiuti e riscontro delle previste autorizzazioni.

---

### **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.)**

*(Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: (i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; (ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (iii) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.)*

La responsabilità della Società è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.)

Nell'ambito delle attività svolte dalla banca i rischi maggiori sono quelli legati alla:

- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari (Processo Acquisti)
- Attività di selezione del personale (Processo assunzione e gestione del personale)

---

## Reati transnazionali

### Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

*(Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa).*

### Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.

*(L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche. Di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto).*

### Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

*(Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291 bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43).*

### Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

*(Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).*

### Art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

### Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

*(L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere).*

### Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.

*(La condotta consiste nell'aiutare taluno ad eludere investigazioni e ricerche dell'Autorità, nell'ambito di un reato punito con la reclusione).*

Il reato transnazionale è quello punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Le operazioni/aree più sensibili in relazione a questa categoria di reato sono:

- Autorizzazione ed esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali;
- Gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali;
- Gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- Gestione processo di selezione/assunzione del personale

---

### **Razzismo e xenofobia**

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 604 bis co. 3 c.p.)

(Propaganda, istigazione e incitamento fondata in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232).

Le operazioni/aree più sensibili in relazione a questa categoria di reato sono:

- Gestione dei rapporti da parte del personale dipendente della Banca nei confronti delle risorse interne ed esterne – riguarda tutti i Processi e le attività aziendali.

---

### **Frode in competizioni sportive**

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in

questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espreso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

*Art. 1 (Frode in competizioni sportive) - 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

*2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.*

*Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) - 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva*

*allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o*

*concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine*

*(UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative*

*vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza,*

*esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a*

*distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.*

*2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.*

*3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.*

*4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,*

*approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o*

*in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.*

*4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane*

*e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.*

*4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto*

*all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.*

*In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno).*

Le operazioni/aree più sensibili in relazione a questa categoria di reato sono:

- Gestione crediti e finanziamenti rivolti a soggetti che operano nei settori merceologici sensibili al reato in oggetto.

---

### **Reati tributari**

#### *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74) (ultime modificazioni con D.L. 26 ottobre 2019, n. 124)*

*(1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).*

#### *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art.3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74) (ultime modificazioni con Dl. 26 ottobre 2019, n. 124)*

*(1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di*

*fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali).*

*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74) (ultime modificazioni con Dl. 26 ottobre 2019, n. 124)*

*(1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).*

*Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74) (ultime modificazioni con Dl. 26 ottobre 2019, n. 124)*

*(1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari).*

*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74).*

*(1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni).*

Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

(1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)).

Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

(1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto).

Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

(1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17

*del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

*Le fattispecie di cui all'art.4, 5 e 10 quater, trovano applicazione a condizione che siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro).*

Le operazioni/aree più sensibili in relazione a questa categoria di reato sono:

- Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo;
- Gestione della fatturazione attiva e passiva;
- Gestione oneri deducibili:
- Gestione IVA;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES, IVA;
- Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta;
- Gestione pagamenti periodici con il ricorso a crediti d'imposta da utilizzare in compensazione;
- Comunicazioni informative ad Agenzia delle Entrate;
- Gestione archiviazione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione per la ricostruzione dei redditi.

---

## **Contrabbando**

### *D.P.R. n. 43 del 1973 Contrabbando*

Il reato di contrabbando contempla i diritti di confine in merito ai dazi di importazione e quelli di esportazione, ai prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, alle merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato. Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

Le operazioni/aree più sensibili in relazione a questa categoria di reato sono:

- Gestione omaggi e acquisti di beni o gadget da fornitori extra-Comunità Europea

---

### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

#### Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

*(Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.)*

#### Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

*(Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.)*

#### Art. 640 ter c.p. Frode informatica

*(Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un*

*ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.)*

Le attività societarie particolarmente a rischio sotto tali aspetti sono quelle relative a:

- Distribuzione ai clienti di apparecchiature / dispositivi per effettuare pagamenti digitali (Home Banking attivi e passivi, POS attivi e passivi)
- Distribuzione e gestione carte di credito/debito/prepagate
- Esecuzione di disposizioni di pagamento per conto della clientela (bonifici Italia/estero, disposizioni di pagamento da e verso gestori di criptovalute, pagamenti deleghe fiscali)
- Esecuzione dei servizi di banca telefonica
- Gestione servizi di Tesoreria Enti

---

## **Delitti contro il patrimonio culturale**

### *Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)*

*(Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

*La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.)*

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)

*(Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.*

*Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.)*

Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)

*(Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.)*

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)

*(Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*

*La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.)*

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.)

*(Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.)*

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)  
(È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.)

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.)

(Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.)

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.)

(Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.)

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.)

(Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito

*con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.*

*Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.*

*La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.)*

*Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)*

*(Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.)*

*Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)*

*(È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:*

- 1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

*È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose*

*confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.)*

Le attività societarie particolarmente a rischio sotto tali aspetti sono quelle relative a:

- Manutenzione e gestione dei beni immobili e mobili (opere d'arte) di proprietà della Banca soggetti a vincoli di tipo storico-architettonico disposti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.
- Gestione di finanziamento di clientela che opera nei settori dei beni soggetti a vincoli (antiquari, casa d'asta).

## 2. Analisi del Rischio

### 2.1 Analisi dei rischi e fattispecie di reato

Dall'analisi dei rischi effettuata emerge che il sistema di controllo interno adottato dalla banca risulta essere sostanzialmente adeguato ed i rischi residui accettabili.

I reati che hanno maggiore probabilità di accadimento, a fronte dei processi sensibili individuati nel contesto aziendale di riferimento, sono:

- Malversazione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture e altri reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (artt. 615 ter, quater, quinquies c.p.),
- Riciclaggio, Ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.)
- Reati di criminalità organizzata
- Reati contro la fede pubblica (art. 453, 455, 457 c.p.)
- Reati Societari e corruzione tra privati
- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
- Reati sicurezza ai sensi del T.U. 81/2008
- Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati Tributari
- Reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento
- Reati contro il patrimonio culturale

Gli ulteriori reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (pedopornografia, pornografia virtuale, ecc., assunzione, impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare, frode in competizioni sportive, reati con finalità eversive e di terrorismo, reati ambientali, reati di razzismo e xenofobia, reati contro la personalità individuale, reati di contrabbando, reati contro l'industria e il commercio) non sono trattati dettagliatamente in quanto aventi minore probabilità di accadimento a fronte delle attività caratteristiche svolte dalla Banca.

Con riferimento a tali reati trovano in ogni caso applicazione i presidi indicati nel presente Modello Organizzativo.

***I presidi sopra citati sono costituiti dal sistema di controllo interno adottato da Emil Banca, costituito da:***

- Regolamento assembleare;***
- Statuto;***
- Organigramma aziendale;***
- Deleghe formalizzate;***
- Regolamento Unità Operative;***
- Regolamenti interni;***
- Procedure, policy e protocolli adottati dalla banca.***

***Ad essi sono stati aggiunti gli altri protocolli di contenimento del rischio implementati dall'OdV.***

***Costituiscono i protocolli operativi generici le seguenti attività:***

- Tutti i membri degli organi sociali della Società e tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori di servizi in appalto di Emil Banca, nello svolgimento della propria attività, hanno l'obbligo di rispettare tutti i precetti contenuti nel Modello e nel Codice di comportamento di Emil Banca, facendo propri i relativi principi etici comportamentali, cui l'intera politica della Società si ispira nello svolgimento di qualsivoglia attività.***
- Tutti i dipendenti di Emil Banca devono svolgere la propria attività nel pieno rispetto della legge, con diligenza e nell'interesse di Emil Banca, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto Collettivo applicabile e secondo i regolamenti che costituiscono il sistema organizzativo aziendale.***
- Gli amministratori della Società devono fare in modo che il Modello di Emil Banca, ivi compreso il Codice di comportamento, sia reso facilmente conoscibile (secondo le procedure previste nella procedura di comunicazione allegato IV al Modello a tutti i componenti degli altri organi sociali ed a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Banca.***
- Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori di Emil Banca hanno l'obbligo di non porre in essere pratiche corruttive o fraudolente, e di gestire sempre in modo corretto e trasparente, con evidenza formale preferibilmente scritta o elettronica di ogni***

**significativo dato oggettivo, tutti i rapporti intrattenuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione.**

- **Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori di Emil Banca hanno l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, tramite comunicazione scritta, il verificarsi di un conflitto d'interessi tra la loro attività in Emil Banca e le eventuali cariche pubbliche, sociali o societarie (da loro ricoperte o ricoperte da familiari) in enti che vengono a collaborare a qualsiasi titolo con la Banca come previsto dalla procedura di comunicazione allegato IV al Modello .**
- **Qualsiasi modifica del sistema delle deleghe e procure deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza.**
- **Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti e collaboratori di Emil Banca debbono evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano integrare, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231/2001.**
- **Tutti coloro che contraggono con Emil Banca e tutti i consulenti della stessa, nell'esecuzione del contratto o del mandato intercorrente con il medesimo ente, debbono evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano integrare, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231/2001.**
- **Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori, liquidatori (ove nominati) della Società coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni previste dalla legge hanno l'obbligo di (i) formare e redigere in modo corretto il bilancio, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e le altre comunicazioni previste dalla legge; (ii) osservare pienamente tutta la normativa societaria in tema di corporate governance.**
- **Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti, collaboratori, liquidatori (ove nominati) della Società coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni previste dalla legge devono evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano integrare, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231 ed in particolare: (i)**

**reati in tema di false comunicazioni ai sensi degli articoli 2621 e 2622 cod. civ.; (ii) reato di impedito controllo ai sensi dell'articolo 2625 cod. civ.; (iii) reato di illecita influenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2636 cod. civ.; (iv) reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ai sensi dell'articolo 2628 cod. civ.; (v) reato di operazioni in pregiudizio dei creditori ai sensi dell'articolo 2629 cod. civ.; (vi) reato di formazione fittizia del capitale ai sensi dell'articolo 2632 cod. civ.; (vii) reato di indebita restituzione dei conferimenti ai sensi dell'articolo 2626 cod. civ.; (viii) reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve ai sensi dell'articolo 2627 cod. civ.; (ix) reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2633 cod. civ.; (x) reato di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635, 3° comma cod. civ.**

- **Tutti i contraenti con la Società e tutti i consulenti della stessa, nell'esecuzione del contratto o del mandato intercorrente con la medesima Società, devono evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano integrare, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei seguenti reati potenziali previsti dal Decreto 231 ed in particolare:**

**(i) reati in tema di false comunicazioni ai sensi degli articoli 2621 e 2622 cod. civ.; (ii) reato di impedito controllo ai sensi dell'articolo 2625 cod. civ.; (iii) reato di illecita influenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2636 cod. civ.; (iv) reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ai sensi dell'articolo 2628 cod. civ.; (v) reato di operazioni in pregiudizio dei creditori ai sensi dell'articolo 2629 cod. civ.; (vi) reato di formazione fittizia del capitale ai sensi dell'articolo 2632 cod. civ.; (vii) reato di indebita restituzione dei conferimenti ai sensi dell'articolo 2626 cod. civ.; (viii) reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve ai sensi dell'articolo 2627 cod. civ.; (ix) reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2633 cod. civ.; (x) reato di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635, 3° comma cod. civ.**

**L'architettura del sistema di controlli, dei protocolli generici e specifici di cui la banca si è dotata è di seguito, accuratamente, descritta.**

## 2.2 Processi sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001

L'analisi per la valutazione del rischio rispetto alle attività svolte da Emil Banca ha evidenziato i seguenti processi sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- a) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici
- b) Gestione Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza
- c) Gestione Sistemi informatici
- d) Gestione della conformità alle leggi e rapporti con Autorità di vigilanza
- e) Governo e Poteri delegati
- f) Tesoreria Enti
- g) Eestero
- h) Filiali e Gestione SOS
- i) Gestione incassi e pagamenti
- j) Gestione del credito
- k) Gestione del risparmio
- l) Gestione delle Attività sui Mercati Finanziari
- m) Gestione delle Infrastrutture e Spese (ambiente e sicurezza)
- n) Gestione risorse umane
- o) Gestione Acquisti (soprattutto con riferimento alle consulenze e alle attività affidate in outsourcing)
- p) Gestione omaggi, sponsorizzazioni, donazioni e/o regalie
- q) Gestione adempimenti fiscali propri ed in veste di sostituto d'imposta

- OMISSIS